

TFR spettante al coniuge divorziato: quid juris se è percepito prima del divorzio?

Corte App. Catania, sez. famiglia, persona, minori, sentenza 9 dicembre 2013 (Pres. Zappia, est. Rita Russo)

DIVORZIO – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO – QUOTA DI SPETTANZA DEL CONIUGE – CONDIZIONI – TFR PERCEPITO PRIMA DEL DIVORZIO – DIRITTO ALLA QUOTA – ESCLUSIONE

Il diritto ad ottenere una quota di TFR può sorgere quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (quindi prima della sentenza di divorzio) oppure sia maturata dopo che sia intervenuta la relativa sentenza (Cass. 14 novembre 2008 n. 27233); se maturata prima della domanda di divorzio la riscossione dell'indennità di fine rapporto da parte del coniuge separato può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione. (Cass. 29 luglio 2004 n. 14459). In particolare se l'indennità è maturata e percepita ancor prima della separazione entra soltanto a far parte della ricchezza individuale prima e della comunione de residuo dopo. Inoltre non possono neppure essere prese in considerazione quelle quote di TFR maturate e percepite, o da percepire, in relazione a periodi in cui il rapporto di lavoro non coincide con il matrimonio, e quindi, le quote di TFR dovute per l'attività lavorativa prestata successivamente al passaggio in giudicato del capo di sentenza che dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto d'appello depositato in cancelleria in data *** S. T. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Modica indicata in epigrafe con la quale il Tribunale, in esito alla domanda di divorzio promossa da C. C. contro la T., ha pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio, disposto in favore dell'ex coniuge un assegno di euro 1.200,00 dei quali euro 600,00 destinati al mantenimento della figlia **, maggiorenne ma non economicamente autonoma, e rigettato ogni altra domanda, segnatamente quella della T. di corresponsione di quota del TFR percepito dal C., compensando le spese di giudizio.

Propone appello la T. lamentando che l'assegno divorzile è insufficiente così come l'assegno fissato per il mantenimento della figlia, dei quali chiede l'aumento nella misura non inferiore ad euro 800,00 mensili per ciascun assegno, con decorrenza dalla data di deposito della memoria difensiva di primo grado (5.12.2008) e che ha errato il Tribunale nel non riconoscerle la quota del TFR percepito dall'ex coniuge, ai sensi dell'art. 12 bis della legge 898/1970, posto che la domanda è cumulabile con quella di divorzio. Chiede la condanna alle spese anche per lite temeraria.

Si è costituito il C. resistendo nel merito e chiedendo la conferma della sentenza impugnata e la condanna alle spese del giudizio di appello,

nonché di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 III comma c.p.c.

Nel corso del giudizio è stato richiesto il deposito di documenti e successivamente disposte ed espletate indagini sui redditi ed il tenore di vita, a mezzo polizia tributaria.

All'udienza del 24 ottobre 2013 sentiti i procuratori delle parti la Corte ha assunto causa in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello si lamenta la insufficienza dell'assegno divorzile nonché di quello fissato quale contributo al mantenimento della figlia *** (1989), maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, studentessa universitaria.

Deve quindi osservarsi, quanto all'assegno per l'ex coniuge, che presupposto e fondamento dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5 legge 898/1970 è la mancanza, nel soggetto richiedente, di mezzi adeguati a mantenere il tenore di vita matrimoniale e la impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza, all'atto della decisione, dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio; dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (Cass. n. [20582](#) del 04/10/2010) Si osserva inoltre che la sperequazione economica dei coniugi, data dalla disparità dei redditi, costituisce di per sé un indice del diverso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio (Cass. 9669/2013). Infine che per l'assegno divorzile vi è diversità di disciplina, natura e finalità rispetto all'assegno di mantenimento e le statuizioni patrimoniali pronunciate in sede di separazione possono in questa sede rappresentare solo un indice di riferimento, in quanto appaiano idonee a fornire utili elementi di valutazione. (Cass. 398/ 2010)

Si deve quindi rilevare che la T. non produce reddito (v. autocertificazione in atti e certificato ISEE) ha cessato nel 2007 l'impresa individuale costituita il 5 gennaio 2006, e che per giurisprudenza consolidata e costante, la capacità di procurarsi mezzi adeguati va valutata in concreto (Cass. 4178/2013; Cass. 13169/2004 e Cass. 294/1991) a nulla rilevando la eventuale mera formazione culturale e professionale della moglie, in assenza della dimostrazione di una effettiva possibilità di svolgimento di una attività lavorativa retribuita (Cass. 5495/2012). La T. che in costanza di convivenza matrimoniale non lavorava, ha cinquantuno anni e non risulta che abbia un curriculum personale e professionale tale da consentirle di superare lo svantaggio della età, tanto che il tentativo di avviare una impresa artigiana è durato poco più di un anno (v. indagini di polizia tributaria eseguite in primo grado). Invece il C. ha un reddito derivante dalla sua attività di ufficiale

marittimo, accertato tramite le indagini di polizia tributaria eseguite in secondo grado, che negli ultimi anni ha avuto un aumento esponenziale (dai 24.000,00 euro dell'anno 2000 ai 78.000,00 euro dell'anno 2012) E' vero che nell'ultimo anno per il quale si è accertato il reddito, vi è stata una certa flessione (dai 104.729,49 euro dell'anno 2011 ai 78.526,31 euro dell'anno 2012) ma il trend ascendente ed il fatto che negli ultimi tre anni il reddito non sia stato inferiore a 78.000,00 euro rappresentano un indice ragionevolmente certo del fatto che l'età non gioca a sfavore del C., anzi gli ha consentito, da quando ha ottenuto l'ingaggio con la società ***, di migliorare, quale prevedibile sviluppo della sua carriera, la sua condizione economica.

Posto dunque che il diritto della T. all'assegno divorzile emerge con pienezza, il giusto rilievo allora deve essere dato anche ai criteri legali di determinazione del quantum dell'assegno e cioè non soltanto il tenore di vita, ma anche la durata del matrimonio e la collaborazione resa nell'interesse della famiglia dal coniuge che si è occupato prevalentemente della conduzione familiare, così permettendo all'altro di dedicarsi alla carriera e di consolidare i presupposti professionali per il raggiungimento di risultati economicamente apprezzabili. Deve quindi tenersi presente che il matrimonio è durato ventitre anni e che dalla unione sono nati due figli le cui cure hanno certamente costituito, per il genitore che non svolgeva attività lavorativa, un impegno rilevante, posto che l'altro genitore si doveva assentare, anche per frazioni di tempo consistenti, nei periodi di imbarco.

Oltre a ciò si valuti che l'appellato ha la proprietà e l'uso di fatto della casa coniugale, che l'ex coniuge ha lasciato libera, per una scelta che, attenendo alla libertà di circolazione della persona sul territorio nazionale, e non essendovi peraltro figli minori la cui residenza concordare con l'altro genitore, è insindacabile. Infine, quanto alle condizioni di salute del C., è stato documentato che soffre di diabete mellito ed è in terapia insulinica, ma non che ciò interferisca con le sue capacità lavorative: anzi, il tipo di presidio farmaceutico che gli viene fornito dalla ASP depone per una terapia domiciliare (aghi monouso per sistema portatile, lancette pungi dito e strisce reattive per glicemia) In ogni caso la certificazione medica esibita è del 12.8.2011 e i redditi dell'anno di imposta 2012 (e quindi relativi all'anno 2011 in cui si documenta la malattia) sono pari a 78.526,31 euro l'anno.

Rese queste premesse, tenendo conto che la domanda di divorzio è del settembre 2008 e che già a far data dall'anno 2009 (anno di imposta 2010) il reddito dell'appellato ha raggiunto gli 80.000,00 euro l'anno appare congruo un assegno divorzile di euro 800,00 mensili in favore di T. S., in questa misura fissato con decorrenza dalla data della domanda e cioè dalla memoria di costituzione in primo grado (5 dicembre 2008) in poi, ferme restando fino ad allora la vigenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno nella misura stabilita in sede di separazione.

Per quanto riguarda l'assegno posto a carico del C. quale contributo al mantenimento della figlia maggiorenne **, deve osservarsi che l'art. 147 c.c., imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, e che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il

disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali. (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; Cass. 24.04.2007 n.9915; Cass. 22.03.2005 n.6197; Cass. 6.11. 2012 n. 19113). Inoltre, è orientamento ormai consolidato della Suprema Corte che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è fattore notoriamente legato alla loro crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (v. Cass. 17055/2007; Cass. n.24252/2013; Cass. n. [10720/2013](#)). Pertanto, poiché non è contestato che la figlia *** viva con la madre a Genova, che non è economicamente indipendente, che all'atto di presentazione dell'appello era iscritta al primo anno di università, tenendo conto delle sue esigenze di vita e formazione culturale, in relazione alle condizioni economiche del padre e della madre, come sopra accertate e descritte appare congruo un assegno per il suo mantenimento di euro 800,00 mensili, da pagarsi a T. S., genitore convivente e quindi avente legittimazione concorrente iure proprio a pretendere assegno (Cass.24/02/2006 n.4188) in questa misura fissato con decorrenza dalla domanda e cioè dalla memoria di costituzione in primo grado (5 dicembre 2008) in poi, ferme restando fino ad allora la vigenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno nella misura stabilita in sede di separazione.

In ordine al contributo per il mantenimento della figlia si lamenta inoltre che il padre non contribuisce alle spese straordinarie e si chiede, al riguardo, che si aumenti ulteriormente l'assegno o che dette spese si pongano in percentuale del 70% a carico del padre.

Si deve quindi osservare che spese straordinarie possono considerarsi solo le spese che per la loro rilevanza, la imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio economico in cui sono inseriti (Cass. 8 giugno 2012 n. 2372); e cioè quelle spese che sono imprevedibili sull'*an* o sul *quantum*, oppure rilevanti come peso economico, esorbitando dal consueto budget domestico, poiché il contributo di mantenimento è determinato in misura tale da contemperare le contrapposte necessità dell'obligato e dei beneficiati in regime di normalità: e quindi l'apporto si rivela inadeguato per fronteggiare le spese, tante volte ingenti, dipendenti da situazioni, scelte o fatti che a quel criterio di normalità, intesa sia come prevedibilità che come normalità economica relativa, sfuggono. (cfr. Corte d'Appello di Messina 5 luglio 2004, Corte appello Napoli 6 giugno 2008 n. 2201) In ogni caso deve essere rispettato il principio di proporzionalità, perché aggiungere all'assegno le spese straordinarie rientra, se non vi è accordo tra le parti, nella discrezionalità del giudice, pur in difetto di espressa disposizione normativa, in quanto serve a realizzare compiutamente il principio di proporzionalità nell'attuare il diritto della prole a ricevere quanto necessario (nei limiti del tenore di vita familiare) alla cura, educazione, istruzione (Cass. 2 luglio 2007 n. 14965; Cass. 28 gennaio 2008 n. 1758, Cass. 8 giugno 2012 n. 2372). Di conseguenza, l'inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno posto a carico di uno dei genitori delle c.d. spese straordinarie sarebbe in contrasto con il principio di proporzionalità e con quello dell'adeguatezza del mantenimento: stante la disparità economica esistente tra i genitori le spese straordinarie, da intendersi nel senso sopra esposto, e cioè come spese separatamente rimborsabili rispetto all'assegno, in quanto presentino le

caratteristiche di cui sopra si è detto, devono porsi a carico del padre nella misura del 70%

Con il secondo motivo di appello si lamenta che il Tribunale abbia rigettato la domanda di attribuzione quota del TFR, dovuta al coniuge divorziato titolare di assegno ex art. 12 bis legge 898/1970. Il primo giudice ha rigettato la domanda sul presupposto che si tratta di domanda autonoma e distinta da quella di divorzio, soggetta al rito speciale camerale. La statuizione è erronea sia perché siffatto argomento avrebbe potuto condurre semmai ad una dichiarazione di inammissibilità e non ad una pronuncia di rigetto, che è una decisione di merito, e quindi presuppone che la domanda venga esaminata nei suoi contenuti concreti, sia perché il principio enunciato dal Tribunale di Modica si applica solo a quei casi di domande non caratterizzate dal vincolo di connessione forte o per subordinazione ex art. 40 c.p.c. (Cass. 17.05.2005, n.10356) Nel caso di specie invece, poiché la attribuzione della quota del TFR è subordinata al conseguimento dello status di coniuge divorziato e al riconoscimento di un assegno divorzile, sussiste il rapporto di connessione e la relativa domanda ben può, in virtù del principio di economia processuale, essere proposta nel giudizio di divorzio, pur se il diritto riconosciuto diventa attuabile nel momento in cui passa in giudicato la sentenza sullo status e l'ex coniuge percepisce l'indennità (Cass. 14.11.2008 n. 27233)

Tuttavia deve tenersi presente l'argomento opposto dall'appellato e cioè che egli in ragione della peculiare natura del suo lavoro percepisce, ed ha percepito nel passato, la indennità di fine rapporto in modo frazionato nel tempo, periodicamente corrisposta in ragione del cessare dei periodi di imbarco. Ciò è confermato anche dalle indagini eseguite dalla Guardia di Finanza che hanno accertato una corresponsione annuale, dal 1997 al 2011, del trattamento di fine rapporto: l'entità è variabile, ma in genere, salvo l'anno di imposta 1998, nel quale è stata erogata la somma di euro 116.202,20 si tratta di importi contenuti tra un minimo di euro 355,32 (anno imposta 1999) ed un massimo di euro 2.087,00 (anno imposta 2006) Deve quindi osservarsi che l'art. 12 bis della legge 898/1970 dispone che il coniuge divorziato ha diritto *“ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza”* e che *“tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio”*. La Suprema Corte ha precisato che il diritto ad ottenere una quota di TFR può sorgere quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio (quindi prima della sentenza di divorzio) oppure sia maturata dopo che sia intervenuta la relativa sentenza (Cass. 14 novembre 2008 n. 27233); se maturata prima della domanda di divorzio la riscossione dell'indennità di fine rapporto da parte del coniuge separato può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione. (Cass. 29 luglio 2004 n. 14459) In particolare se l'indennità è maturata e percepita ancor prima della separazione entra soltanto a far parte della ricchezza individuale prima e della comunione *de residuo* dopo. Deve quindi osservarsi che i coniugi C. T. hanno acquistato lo status di coniugi separati quando è divenuto definitivo il decreto di omologa delle condizioni di separazione consensuale del 19

maggio 2005. Ciò comporta che ad esempio la somma erogata nell'anno di imposta 1998 (euro 116.202,80) può essere entrata, al più, a far parte della comunione *de residuo*, questione che non è oggi sottoposta alla attenzione della Corte, se non per escludere che si possa tenere conto di frazioni di TFR maturate e percepite prima della domanda di divorzio (30.9.2008) e di quelle percepite prima del giugno 2005, e cioè prima della separazione. E' irrilevante quindi che la Guardia di Finanza non abbia documentato l'entità delle quote di TFR percepite prima del 1997. Inoltre non possono neppure essere prese in considerazione quelle quote di TFR maturate e percepite, o da percepire, in relazione a periodi in cui il rapporto di lavoro non coincide con il matrimonio, e quindi, le quote di TFR dovute per l'attività lavorativa prestata successivamente al passaggio in giudicato del capo di sentenza che dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio. Detto capo non è stato impugnato né in via principale, con l'atto di appello del 24 maggio 2011, né in via incidentale con la costituzione del 17 novembre 2011; a quella data quindi si può fissare il momento in cui le parti hanno conseguito lo status di coniugi divorziati e da quel momento in poi il rapporto di lavoro non coincide più con gli anni di matrimonio. Peraltro non risulta dagli atti del giudizio che il C. abbia percepito indennità di fine rapporto maturata nell'anno 2012. Pertanto possono considerarsi maturate nell'arco di tempo utile ai fini dell'art. 12 bis della legge 898/1970 soltanto le indennità erogate nell'anno 2008 per 3 mesi (euro 731,00:12x3= 284) nell'anno 2009 (euro 1.736,00) nell'anno 2010 (euro 1.443,00) e nell'anno 2011, per 11 mesi (euro 495,00:12x11= 453,75). Di queste somme, spetta alla T. la quota del 40% secondo quanto disposto dall'art. 12 bis legge 898/1970 e pertanto la somma di euro 1.566,70 (284,00+1.736,00+1.443,00+ 453,75= 3.916,75 x 40%) oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Il secondo motivo di appello è pertanto da accogliere nei limiti sopra esposti.

Infine l'appellante censura la avvenuta compensazione delle spese in primo grado e chiede anche la condanna alle spese per lite temeraria.

La compensazione delle spese di primo grado è stata operata in considerazione dell'oggetto della causa, della natura delle questioni trattate e della "reciproca soccombenza". Invero l'oggetto della causa e la natura delle questioni trattate, alcune delle quali non soggette al principio dispositivo, come lo status, l'affidamento ed il mantenimento dei figli, possono in talune circostanze giustificare la compensazione delle spese; ma l'argomento della parziale soccombenza non è condivisibile. La T. infatti ha vinto sia in primo che in secondo grado sulla domanda relativa all'assegno divorzile posto che nell'atto introduttivo di primo grado il C. chiede che i suoi oneri siano limitati al mantenimento della figlia (limitato a 500 euro mensili) e fino alle conclusioni ha negato la sussistenza dei presupposti per riconoscere l'assegno divorzile; in secondo grado si è opposto all'aumento dell'assegno tanto per la figlia che per la madre. La T. ha inoltre parzialmente vinto sulla domanda di attribuzione quota del TFR ingiustamente negata in primo grado ed accolta, sia pure per quanto di ragione, in secondo grado. Di conseguenza appare di giustizia riformare la statuizione sulle spese in primo grado e regolare le spese, tanto del primo che del secondo grado, compensando per un terzo e ponendo la restante frazione a carico della parte sostanzialmente soccombente e cioè il C..

Sulla lite temeraria si osserva che la resistenza dell'appellante non può considerarsi attuata in mala fede o colpa grave, solo per il fatto che abbia proposto argomenti infondati o per il fatto che non abbia ottemperato alla richiesta di deposito di documentazione relativa al reddito, così tentando di celarne la effettiva consistenza. Questo comportamento è piuttosto da valutare come fatto che aggrava la complessità e difficoltà del giudizio, specialmente in secondo grado, rendendo necessarie le indagini di polizia tributaria, così come un ulteriore appesantimento del giudizio di secondo grado è stata la questione della idoneità solutoria dell'assegno di conto corrente sulla quale questa Corte si è dovuta pronunciare con ordinanza, in data 27.11.2012, sia pure non adottando provvedimenti perché alla fattispecie dell'inadempimento dell'assegno divorzile (e all'epoca i coniugi avevano già conseguito il relativo status) si applica il rimedio di cui all'art. 8 legge 898/1970 e non l'ordine giudiziale reso ex art. 156 c.c. Ciò incide sulla liquidazione delle spese giudiziali, non potendosi applicare i valori minimi della tariffa. Non può trovare invece ingresso nel presente processo il III comma dell'art. 96 c.p.c. la cui applicazione è richiesta anche dall'appellato, trattandosi di norma introdotta dalla legge 69/2009 e quindi applicabili solo alle controversie instaurate (in primo grado) in data successiva alla entrata in vigore della legge.

Le spese del giudizio si liquidano in applicazione dall'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito in legge 27/2012 e del D.M. n. 140 del 20 luglio 2012 pubblicato in G.U. 22 agosto 2012 e pertanto applicabile, in virtù della norma transitoria contenuta nell'art. 41, al presente processo. (Cass. sez. un. 17406/2012). La controversia può essere considerata di valore indeterminabile in primo grado avendo avuto per oggetto anche lo status, e in secondo grado di valore fino a 25.000,00 euro poiché in ragione dei motivi di appello si connota come controversia essenzialmente economica, destinata ad incidere sugli assetti patrimoniali delle parti per un periodo di tempo limitato, avendo anche a mente il disposto dell'art. 13 c.p.c. Tenendo conto dell'oggetto della stessa e della complessità possono essere applicati i valori medi per il primo grado, mentre per il secondo grado, per le ragioni già esposte, possono esser applicate percentuali di aumento sui valori medi e pertanto: per il primo grado euro 1.200,00 per la fase di studio, euro 600,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria, euro 1.500,00, per la fase decisoria, ridotto di un terzo per la compensazione parziale e quindi complessivamente euro 3.000,00 oltre IVA e CPA; per il secondo grado euro 770,00 per la fase di studio, euro 420,00 per la fase introduttiva, euro 1.100,00 per la fase istruttoria, euro 980,00 per la fase decisoria aumentato del 20% per il patrocinio innanzi alla Corte, e quindi ridotto di un terzo per la parziale compensazione e quindi complessivamente euro 2.616,00 oltre IVA e CPA.

P. Q. M.

Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da T. S. avverso la sentenza n. 23/2011 del Tribunale di Modica ed in parziale riforma della impugnata sentenza così dispone:

Pone obbligo a C. C. di corrispondere a T. S. assegno divorzile di euro 800,00 mensili in questa misura fissato con decorrenza dalla data con decorrenza dalla domanda (5 dicembre 2008) in poi, ferme restando fino

ad allora la vigenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno nella misura stabilita in sede di separazione.

Pone obbligo a C. C. di corrispondere a T. S., quale contributo al mantenimento della figlia Gianna la somma di euro 800,00 mensili, in questa misura fissato con decorrenza dalla data con decorrenza dalla domanda (5 dicembre 2008) in poi, ferme restando fino ad allora la vigenza dell'obbligo di corrispondere l'assegno nella misura stabilita in sede di separazione, oltre la partecipazione alle spese straordinarie da intendersi nel senso esposto in motivazione nella misura del 70%.

Condanna C. C. a corrispondere a T. S. la quota di trattamento di fine rapporto a lei spettante ai sensi dell'art. 12 bis della legge 898/1970 che liquida nella misura di euro 1.566,70, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al soddisfo.

Compensa le spese del primo e del secondo grado di giudizio in ragione di un terzo e pone la restante frazione a carico di C. C. che condanna a pagare a T. S. la somma di euro 3.000,00 oltre IVA e CPA, per il primo grado, e la somma di euro 2.616,00 oltre IVA e CPA per il secondo grado.

Così deciso in Catania, camera di consiglio del 9 dicembre 2013

IL CONSIGLIERE EST.
dott. Rita Russo

IL PRESIDENTE
dott. Pietro Zappia

IL CASO.it